



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 23/15

Lussemburgo, 26 febbraio 2015

Sentenza nella causa C-43/14

ŠKO-ENERGO s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

Il diritto dell'Unione non ammette l'imposta ceca sull'acquisto gratuito, da parte dei produttori di energia elettrica, di quote di emissione di gas a effetto serra, se tale imposta colpisce più del 10% delle quote

La direttiva sullo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione¹ prevede che, nel periodo 2008-2012, gli Stati membri assegnino almeno il 90% delle quote a titolo gratuito.

Nel 2011 e nel 2012 la normativa ceca ha assoggettato l'acquisto gratuito delle quote, da parte dei produttori di energia elettrica, all'imposta sulle donazioni con un'aliquota del 32%. Le risorse generate da tale imposta erano destinate a sostenere gli operatori delle centrali fotovoltaiche.

La ŠKO-ENERGO, produttore di energia elettrica ceco soggetto a tale imposta, contesta dinanzi ai giudici cechi la compatibilità di tale onere fiscale con la direttiva. Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca), investito della controversia in appello, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva ammetta tale imposta.

Nell'odierna sentenza la Corte rammenta anzitutto che, considerato il massimale del 10% dell'assegnazione di quote a titolo oneroso, la direttiva osta non soltanto alla fissazione diretta di un prezzo per l'assegnazione delle quote, ma anche al prelievo a posteriori di un onere a titolo di tale assegnazione. Di conseguenza, l'imposta, prelevata in seguito all'assegnazione delle quote, non è compatibile con la direttiva se non rispetta tale massimale, circostanza che dev'essere verificata dal giudice nazionale.

La Corte dichiara inoltre che l'applicazione dell'imposta non può essere giustificata dall'obiettivo di generare risorse supplementari a favore di taluni produttori di energia verde. Tale obiettivo non rientra infatti tra quelli perseguiti dalla direttiva.

Peraltro, l'obiettivo della direttiva di proteggere alcuni settori produttivi da una perdita repentina di competitività a causa dell'introduzione di un mercato delle quote comporta che il limite del 10% del numero delle quote, che possono formare oggetto di assegnazione a titolo oneroso, sia valutato dal punto di vista degli operatori di ciascuno dei settori interessati e non rispetto a tutte le quote emesse dallo Stato membro.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582